



Comune di San Nazzaro Sesia
Provincia di Novara

ORIGINALE/**COPIA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 DEL 09.07.2014

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI NATURA MERAMENTE ACCESSORIA.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì NOVE del mese di LUGLIO alle ore 10:00, nella Sede Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 8, comma 2 dello Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

RISULTANO:

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|------|
| ZANZOLA STEFANO - SINDACO | | | P |
| FIZZOTTI LUCA - VICESINDACO | | | P |
| COLLESEI RITA ANNA - ASSESSORE | | | P |
| NODARO CLAUDIA - ASSESSORE | | | P |
| PRESENTI | 4 | ASSENTI | ---- |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Alfonso RUSSO.

Il SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il programma dell'amministrazione prevede la promozione del turismo e la valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico-culturale;
- l'Amministrazione intende, tra l'altro, a titolo sperimentale, avviare iniziative finalizzate all'accoglienza e orientamento dei turisti e visitatori;
- a tali attività non è possibile adibire l'esiguo personale in servizio senza documento per l'espletamento delle ordinarie attività istituzionali di competenza.

Dato atto che i flussi di visitatori non sono, allo stato attuale, standardizzabili anche perché trattasi di turismo, in prevalenza, non organizzato.

Atteso che il lavoro occasionale di tipo accessorio permette all'Ente committente di beneficiare di prestazioni di lavoro non subordinato, per lo svolgimento di compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e al prestatore di lavoro di integrare le proprie entrate attraverso prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione, è cumulabile con i trattamenti pensionistici ed è compatibile con i versamenti volontari.

Dato atto che le prestazioni di lavoro occasionale sono definite "accessorie" in quanto riguardano attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, e sono svolte in modo saltuario.

Valutato che il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio consente all'Ente di svolgere attività di carattere temporaneo ed occasionale, difficilmente realizzabili con il personale dipendente in servizio, ed offre, nel contempo, la possibilità di occupazioni temporanee a determinate categorie di soggetti, come indicati nel successivo art. 4 del Regolamento, con priorità e preferenza per coloro che si trovano in momentanea situazione di svantaggio economico o di disagio personale e/o familiare;

Ritenuto di stabilire le regole per l'utilizzazione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte degli uffici per le esigenze dei servizi e per le finalità del programma amministrativo;

Vista ed esaminata la bozza di regolamento predisposta dagli uffici e allegata alla presente per farne parte integrante, formale e sostanziale;

Dato atto che il presente atto non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio del Comune.

Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*;

Il Responsabile del Servizio affari generali e
Sassetti Laura
f.to in originale

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 3;
- lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1. di approvare la bozza di Regolamento delle prestazioni di lavoro meramente accessorie, così come riportato nell'Allegato "A", dando atto che competerà agli organi gestionali la sua applicazione nei modi e termini in esso previsti;

2. di trasmettere la presente agli uffici per i provvedimenti di conseguenza;
3. di inserire il regolamento nella Raccolta dei regolamenti del Comune;
4. di pubblicare il Regolamento nell'apposita sottosezione "Atti Generali" della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;
5. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, in esecuzione dell'art.125 del D.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*

Con successiva e separata votazione all'unanimità;

DICHIARA

la presente deliberazione, con successiva e separata votazione resa all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*

COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA

Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO
RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI
LAVORO ACCESSORIO DI NATURA MERAMENTE OCCASIONALE

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 29 in data 09.07.2014

INDICE

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Finalità**
- Art. 3 – Attività ed ambito d'applicazione**
- Art. 4 – Soggetti destinatari**
- Art. 5 – Requisiti**
- Art. 6 – Compenso**
- Art. 7 – Avviso annuale**
- Art. 8 – Presentazione delle istanze**
- Art. 9 – Criteri per la predisposizione della graduatoria**
- Art. 10 – Criteri per l'assegnazione di prestazioni lavorative di tipo occasionale**
- Art. 11 – Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale**
- Art. 12 – Coperture assicurative**
- Art. 13 – Tutela della salute**
- Art. 14 - Entrata in vigore**
- Art. 15 – Rinvio a successive disposizioni normative**

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento si riferisce alle prestazioni di lavoro accessorio, con cui si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

Tali attività sono regolamentate dagli articoli 70 e 72 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i..

L'art. 70 del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i. conferma per gli anni 2013 e 2014 la possibilità per i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro complessive per anno solare. Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali), integralmente compatibile e cumulabile con l'indennità percepita, è riferito al singolo lavoratore.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono definite "accessorie" in quanto riguardano attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, e sono svolte in modo saltuario.

Il *lavoro occasionale di tipo accessorio* permette all'Ente *committente* di beneficiare di prestazioni di lavoro non subordinato, per lo svolgimento di compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e al *prestatore* di lavoro di integrare le proprie entrate attraverso prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione, è cumulabile con i trattamenti pensionistici ed è compatibile con i versamenti volontari.

Art. 2 - Finalità

Il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio consente all'Ente di svolgere attività di carattere temporaneo ed occasionale, difficilmente realizzabili con il personale dipendente in servizio, ed offre, nel contempo, la possibilità di occupazioni temporanee a determinate categorie di soggetti, come indicati nel successivo art. 4, con priorità e preferenza per coloro che si trovano in momentanea situazione di svantaggio economico o di disagio personale e/o familiare.

Art. 3 – Definizione e campo di applicazione

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del D.lgs. n. 276 del 2003 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Inoltre la disciplina delle prestazioni di tipo accessorio si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono consentite nell'osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina normativa in materia di contenimento delle spese di personale e di rispetto del patto di stabilità interno.

Art. 4 – Soggetti destinatari

Il presente Regolamento stabilisce che le prestazioni di lavoro accessorio ed il relativo trattamento economico, tramite erogazione dei “buoni lavoro” (Voucher), siano prioritariamente, anche se non esclusivamente, rivolti alle seguenti categorie di individui:

- soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione, iscritti al Centro per l'Impiego e non percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria o speciale e lavoratori in mobilità);
- studenti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, regolarmente iscritti ad un corso di studio;
- pensionati (titolari di trattamento pensionistico);
- tutti gli altri soggetti ammessi dalla Legge a condizione che posseggano un ISEE non superiore a € 7.500.

Art. 5 - Requisiti

I soggetti destinatari del presente Regolamento devono avere preferibilmente la residenza nel territorio del Comune, a prescindere dalla cittadinanza. I cittadini stranieri, oltre ad avere la residenza nel territorio del Comune, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, i soggetti destinatari devono:

- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- essere immuni da condanne penali che ostino all'assunzione di pubblici impieghi;

- essere in possesso dell'idoneità fisica all'attività richiesta, che verrà, comunque, valutata dal Medico competente dell'Ente.

I requisiti di cui sopra devono sussistere anche alla data del conferimento dell'incarico e nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 6 - Compenso

Ad ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso il Comune, sarà erogato un compenso rappresentato da "buoni lavoro" (Voucher).

Il valore nominale del buono lavoro è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario (INPS) per la gestione del servizio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Il compenso sarà liquidato con le forme e modalità previste dalla relativa normativa di riferimento, entro trenta giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione, rilasciata dal competente Responsabile del Servizio.

Art. 7 – Avviso annuale

La Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, può individuare annualmente le attività per le quali intende dare priorità nel ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio, nonché le categorie dei soggetti destinatari per ciascuna di esse.

Successivamente all'atto di indirizzo della Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio Personale redige l'avviso pubblico;

Tale avviso ha validità di dodici mesi e viene pubblicato sul sito internet del comune entro il mese di novembre per lo svolgimento di attività da effettuarsi nel corso dei dodici mesi successivi.

Durante il periodo di validità dell'avviso, i cittadini in possesso dei requisiti previsti potranno presentare domanda con le modalità indicate nei modelli predisposti dall'Ente.

In mancanza dell'avviso annuale e, comunque, in casi di necessità, ciascun responsabile di servizio può pubblicare un avviso per far fronte a specifiche esigenze del servizio, stabilendone la durata di validità.

Art. 8 – Presentazione delle istanze

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento ed interessati a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio, dovranno presentare la domanda, con allegato il curriculum personale, formativo e professionale, redatti secondo gli schemi predisposti dall'Ente, inoltrando, altresì, ove richiesta, la dichiarazione ISEE.

Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune non oltre il termine di validità dell'avviso.

Art. 9 – Criteri per la predisposizione della graduatoria

Ad ogni soggetto interessato a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio di cui al presente Regolamento, che ha prodotto, in tempo utile, la relativa istanza, si provvederà ad assegnare un punteggio, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle:

| Indicatore ISEE | Punti assegnati |
|------------------------|------------------------|
| Inferiore a 1.500 Euro | 18 |
| Da 1.501 a 3.000 Euro | 15 |
| Da 3.001 a 4.500 Euro | 12 |
| Da 4.501 a 6.000 Euro | 9 |
| Da 6.001 a 7.500 Euro | 6 |
| | |

| Numero di familiari a carico ai fini fiscali | Punti assegnati |
|---|------------------------|
| Maggiore di 2 | 10 |
| Minore o uguale a 2 | 5 |
| Nessun familiare a carico | 0 |

| Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili | Punti assegnati |
|---|------------------------|
| Disoccupato e non percipiente | 10 |
| Disoccupato e percipiente | 5 |

| Titoli specifici ed esperienze lavorative attinenti | Punti assegnati |
|--|------------------------|
| Titoli specifici | Max 5 |
| Esperienze lavorative attinenti | Max 5 |

Fra tutte le domande pervenute si formerà la graduatoria, entro dieci giorni, secondo i punteggi attribuiti a ciascun richiedente. I punteggi per il possesso di titoli specifici e di esperienze lavorative attinenti le prestazioni da svolgere verranno assegnati, ai fini della graduatoria, esclusivamente nel caso in cui l'Ente debba ricorrere a tipologie di lavori correlate a specifiche attività. La graduatoria ha validità di un anno.

Art. 10 – Criteri per l'assegnazione di prestazioni lavorative di tipo occasionale

Nel caso in cui il numero dei soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore al fabbisogno dell'Ente, è facoltà del Comune utilizzare gli stessi nel rispetto del principio di rotazione.

A parità di punteggio, sarà riconosciuta la priorità a coloro che non hanno mai beneficiato di *Voucher* e, in secondo ordine, a coloro con un numero maggiore di familiari a carico.

La graduatoria verrà predisposta dal Responsabile del servizio direttamente interessato alle mansioni da svolgere che cura anche il conferimento della prestazione.

I Responsabili di servizio, nella programmazione del fabbisogno di prestazioni meramente accessorie di cui al presente Regolamento e nelle procedure di attivazione dei buoni lavoro, assicurano che l'arco temporale di utilizzo dei voucher non sia superiore a trenta giorni dalla data di acquisto.

Art. 11 – Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale

Il Comune *committente*, con l'attivazione di prestazioni di lavoro accessorio, non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato, trattandosi dello svolgimento di attività o compiti di carattere temporaneo ed occasionale da parte del "*prestatore*" del lavoro.

La prestazione di lavoro occasionale dovrà, comunque, essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al lavoratore dal Responsabile del competente Servizio, nell'osservanza dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza.

Il prestatore è vincolato al rispetto delle normative in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza nei confronti dell'Ente committente e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.

In caso di violazione di dette regole da parte del prestatore di lavoro occasionale, il Responsabile del Servizio competente può, dopo un preventivo richiamo scritto, procedere alla revoca dell'assegnazione dei "Voucher" al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio, liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora effettuate.

Art. 12 – Coperture assicurative

Il "Voucher" comprende l'assicurazione infortuni INAIL.

Con spesa a carico dell'Ente, i soggetti impiegati sono coperti, con apposita assicurazione, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.

Art. 13 – Tutela della salute

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, trovano applicazione il D. Lgs. N. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) successivamente modificato dal D. Lgs. N. 106/2009 e tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 15 – Rinvio a successive disposizioni normative

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vengono automaticamente disapplicate nel caso di contrarie disposizioni normative sopravvenute nel tempo e si adeguano automaticamente alle successive modifiche normative, tempo per tempo vigenti.

San Nazzaro Sesia, li 09.07.2014

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
ZANZOLA Dott. Stefano
f.to in originale

Il Segretario Comunale
RUSSO Dott. Alfonso
f.to in originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 18.07.2014.

San Nazzaro Sesia, li 18.07.2014

Il Messo Comunale
Perri Sara
f.to in originale

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
Dr. Alfonso Russo
f.to in originale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO
SAN NAZZARO SESIA, li

Il Segretario Comunale